



Capitolato speciale di polizza – Lotto 1 RCT/O

LOTTO 1 RCT/O
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA
CIG: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contraente:

COMUNE DI MONTALCINO
P.zza Cavour, 13
53024 Montalcino (Si)
Codice Fiscale/Partita Iva: 01440500526

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del: 27.09.2026
Alle ore 24.00 del: 30.09.2028



SOMMARIO	
<i>DEFINIZIONI</i>	3
<i>DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO</i>	5
<i>SEZ. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	6
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	6
Art. 2 – Clausola di Buona Fede	6
Art. 3 – Variazione del rischio	6
Art. 4 – Revisione del prezzo	6
Art. 5 – Recesso	7
Art. 6 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	7
Art. 7 – Altre assicurazioni	7
Art. 8 – Durata e proroga dell'assicurazione	7
Art. 9 – Pagamento del premio	8
Art. 10 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato	9
Art. 11 – Modifiche del contratto	9
Art. 12 – Forma e validità delle comunicazioni	9
Art. 13 – Foro competente	9
Art. 14 – Interpretazione del contratto	9
Art. 15 – Validità delle norme di polizza	9
Art. 16 – Limiti territoriali	10
Art. 17 – Coassicurazione e delega	10
Art. 18 – Clausola broker	10
Art. 19 – Rinvio alle norme di legge	11
Art. 20 – Oneri fiscali	11
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 22 – Trattamento dei dati	11
Art. 23 – Sanction Clause - Ofac	11
<i>SEZ.2) NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI</i>	12
Art. 24 – Obblighi in caso di sinistro	12
Art. 25 – Gestione Sinistri da parte della Società e liquidazione delle franchigie	12
Art. 26 – Gestione Sinistri in SIR	12
Art. 27 – Recesso in caso di sinistro	12
Art. 28 – Produzione di informazione sui sinistri	13
Art. 29 – Gestione delle vertenze	13
<i>SEZ. 3) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE/DANI INDENNIZZABILI/GARANZIE)</i>	14
Art. 30 – Oggetto dell'assicurazione	14
Art. 31 – Malattie professionali	15
Art. 32 – Rischi compresi	16
Art. 33 – Delimitazioni di garanzia	19
Art. 34 – Persone considerate "Terzi"	21
Art. 35 – Responsabilità personale	21
Art. 36 - Errato Trattamento dei dati personali	21
Art. 37 – Massimali di polizza	21
Art. 38 – Conteggio del premio	22
Art. 39 – Pluralità di Assicurati	22



Art. 40– Rinuncia alla Rivalsa	22
Art. 41 – Esclusioni	22
SEZ. 4 – SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO	24

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
BROKER:	L'impresa di Brokeraggio alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'Assicurazione
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
COSE:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
DANNO CORPORALE:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale
DANNO MATERIALE:	Il pregiudizio economico conseguente la distruzione, il danneggiamento, deterioramento, alterazione, totale o parziale di cose
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <p>a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;</p> <p>b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetto diversi dal Contraente/Assicurato.</p> <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a " dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.</p>
FRANCHIGIA:	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato
GARANZIA:	Il singolo rischio coperto dall'Assicurazione
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro



MALATTIE INFETTIVE:	La patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
MASSIMALE PER SINISTRO:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
POLIZZA:	Il documento che prova e regola il contratto di assicurazione
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE:	Ammontare delle retribuzioni lorde (R.A.L.) , erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione del lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione, stagisti, e ogni altro prestatore di lavoro risultante dai libri paga)
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SCOPERTO:	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
SINISTRO IN SERIE:	<p>Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono manifestati in momenti diversi e ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ agli effetti del massimale e/o del sotto limite previsto per la garanzia interessata;✓ agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia. <p>Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sotto limite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.</p>
S.I.R.:	Importo che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro
SOCIETÀ:	La Compagnia Assicuratrice



DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente e comunque svolte di fatto o che in futuro possono essere espletate, anche se non deliberate con atto specifico ed attuate con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, compresa la responsabilità civile gravante sull'Assicurato nella sua specifica qualità di Committente.

Sono comprese:

- le attività svolte da organismi e associazioni create da e per il personale dipendente;
- le attività e/o servizi svolti da terzi con cui esistono rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.



SEZ. 1) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 – Clausola di Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 – Variazione del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di legge, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

Gli aggravamenti di rischio, non noti e non accettati dagli assicuratori, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazioni del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione di rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal contraente al broker e/o alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'Art. 3 – Variazioni del Rischio, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'Art. 3 – Variazioni del Rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm. ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.



In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo Art. 5 – Recesso.

Art. 5 - Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 3 – Variazioni del Rischio tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'Art. 4 presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 120 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli Art. 3 e Art. 5 - e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato Art. 5.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

Art. 7 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 8 – Durata e proroga dell'assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni due e tre giorni (2 e tre giorni) con effetto alle ore 24.00 del 27.09.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2028, con primo rateo al 30.09.2027.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata/posta certificata (PEC) da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

La Società, alla ricezione della richiesta, si impegna a prolungare l'efficacia del contratto secondo quanto indicato nell'istanza di cui sopra.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione



delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La suddetta opzione di proroga dei contratti è prevista per una durata massima di 6 mesi alle medesime condizioni economiche e normative. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto (c.d. proroga tecnica).

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente alla scadenza si riserva la facoltà di esercitare – a proprio insindacabile giudizio - l'opzione di proroga del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per una durata pari a un anno, previa adozione di apposito atto.

Art. 9 – Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 27.09.2026 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 30.09 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker. Il pagamento effettuato al Broker ha efficacia liberatoria per l'Ente ex Art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 60/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 10 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato

Il premio di polizza è convenuto in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza, inteso come premio minimo annuo comunque acquisito, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute



durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata o posta certificata (PEC), la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento dei premi di conguaglio, non dovuti a comportamenti dolosi del contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito+conguaglio).

Le differenze attive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 11 – Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 12 – Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., mail o pec.

Art. 13 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Art. 14 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art. 15 – Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 16 – Limiti territoriali

La validità dell'assicurazione è estesa al territorio italiano compreso Città del Vaticano e Repubblica di San



Marino.

Art. 17 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui documenti di assicurazione li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 18 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **Grifo Insurance Brokers S.p.A.**

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi effettuato dall'Assicurato/Contraente al Broker ha efficacia liberatoria anche ai termini dell'articolo 1901 del Codice Civile. Il Broker invierà alla Società le relative comunicazioni di incasso da ritenersi valide anche per le quote delle società coassicuratrici.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



Art. 21– Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 nonché ss.mm.ii., ciascuna delle parti (contraente Assicurato e Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 23 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.



SEZ.2) - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 24 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

Relativamente ai sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)", il Contraente è tenuto ad inviare avviso scritto solo ed esclusivamente:

- i sinistri mortali;
- i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria o amministrativa a norma di legge - in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- domande o azioni proposte dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R.1124/1965 ss.mm.ii., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 25 – Gestione Sinistri da parte della Società e liquidazione delle franchigie Previsione di Franchigia Frontale € 1.500,00.

La società provvederà ad accertare il danno ed a liquidarne l'intero importo al danneggiato con deduzione della franchigia contrattuale prevista e ciò anche per i danni non superiori per valore degli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa la Società invierà al Contraente richiesta di rimborso degli importi anticipati per scoperti e/o franchigie corredata dalla documentazione relativa. Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

Per tutti i sinistri liquidati in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente alla liquidazione del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Art.26 – Gestione Sinistri in S.I.R. (NON OPERANTE)

Si conviene tra le parti che il contraente provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti della franchigia di € XXXXXX contrattualmente prevista con le seguenti modalità.

Nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale ad € XXXXXXXXX il sinistro verrà gestito direttamente dal Contraente, il quale provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad esempio: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia.

Nel caso di richieste di risarcimento maggiori di € XXXXXXXXX il Contraente provvederà ad inviare la richiesta alla Società per la gestione del sinistro.

Nel caso in cui non fosse possibile immediatamente determinare l'ammontare del danno, ma lo stesso possa ritenersi presumibilmente maggiore alla franchigia, il contraente provvederà a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico. Qualora fosse valutato maggiore di € XXXXXXXXX, o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, il Contraente entro e non oltre 30 giorni provvederà a denunciare il sinistro alla Compagnia corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum.

Art. 27 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro che, nell'annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o pec, con preavviso di 120 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del



recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Anche l'assicurato/contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 28 – Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al contraente ed al Broker l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Art. 29 – Gestione delle vertenze

La Società assume, finché ne ha interesse, a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, anche in corso di vertenza, la Società a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza, fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società si impegna a comunicare in tempo utile all'Assicurato, la designazione del legale incaricato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.



SEZ.3) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)

Art. 30 – Oggetto dell'assicurazione

- A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso, di persone del cui operato debba rispondere.
- B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali conseguenti ad infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro.

L'assicurazione vale anche:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. 38/2000 nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati - ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 196/97, nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali nelle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 38/2000, con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da errore od omissione o da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti.

L'assicurazione RCO si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Il massimale RCO per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società in caso di evento che coinvolga contemporaneamente sia i dipendenti che le altre categorie di lavoratori.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci ed i familiari coadiuvanti dell'Assicurato.



La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Tanto l'assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS, dall'INAIL o da Enti similari ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222. È altresì compresa la rivalsa dell'Asl o Ausl ai sensi delle vigenti leggi regionali.

Art. 31– Malattie Professionali

L'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie:

- si manifestino durante la validità della presente polizza;
- siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di vigenza dell'assicurazione o comunque entro 12 mesi precedenti in continuità con la polizza XL Insurance n. K23IT000755

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati nel medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo di validità della garanzia.

La garanzia non vale:

- a. per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b. per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o – in vigenza di garanzia – dopo 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- c. all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
- e. all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
- f. per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
- g. direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

La società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro del Contraente, il quale deve consentire il libero accesso, fornendo le notizie e la documentazione necessaria.



Art. 32 – Rischi compresi

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1. Ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, biciclette anche se a pedalata assistita e vetture elettriche purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. In qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
3. Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso:
 - a) A qualsiasi titolo di tutti i fabbricati adibiti e non all'attività dell'assicurato, beni mobili, immobili e loro pertinenze, strutture (comprese tensostrutture e/o strutture mobili), macchinari, attrezzature, impianti, condutture, manufatti ed in genere tutto quanto sia destinato allo svolgimento delle attività del Contraente/Assicurato descritte in polizza od a ciò in qualsiasi modo riconducibile.

La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia eseguiti direttamente dal Contraente/Assicurato. Si comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.
 - b) Terreni e relativi impianti ed attrezzature, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici, boschi, parchi, giardini (compresa proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature varie) anche aperti al pubblico che possono essere usati, altre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, assistenziali e didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.

Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari.
4. Da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
5. Proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, e/o di reti fognarie, compresi i danni ad occlusione e/o rigurgito. La garanzia comprende i danni causati da erogazione di acqua alterata.



6. Esercizio e/o gestione di mense e spacci, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto;
7. Da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale), promozionale, sportiva artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale, scientifica, visite guidate, corsi professionali nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante anche a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, turistici, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, concorsi ed esami, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni; di volontariato: squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, attività e/o interventi in ambito di protezione civile, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge ecc., compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività sopra espresse a titolo esemplificativo e non limitativo; spettacoli, proiezioni mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compreso montaggio e smontaggio di palchi, stand e tensostrutture. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
8. La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato e la responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.
9. Per danni derivanti da colpa grave del contraente/assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
10. Per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difetto di funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
11. Per servizi di polizia municipale, sorveglianza, vigilanza, compreso l'uso di armi e cani e compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente di tali servizi;
12. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione;



13. Da attività di disinfestazione e disinfezione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento accidentale;
14. Dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, bike sharing, veicoli a mano ed a trazione animale;
15. Dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente;
16. Da operazioni di pulizia dei locali adibiti all'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidati a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
17. Per danni provocati a terzi dai mezzi di lavoro, macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili) di proprietà e/o in uso allo stesso, utilizzati durante lo svolgimento delle attività lavorative. La garanzia non opera per qualsiasi danno riconducibile alla circolazione dove sia prevista la copertura RCA.
18. Per danni:
 - Subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/assicurato;
 - Causati da dipendenti del contraente/assicurato distaccati presso altre Società od Enti.
19. Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che lo stesso debba erogare presso terzi con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati
20. Danni cagionati da impianti, attrezzature e apparecchiature in genere di proprietà dell'Assicurato ma concessi in comodato od uso a terzi, oppure di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in comodato od uso;
21. Danni a veicoli di dipendenti e/o terzi, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o sedi amministrative dell'Azienda Contraente, con esclusione delle cose in essi contenute;
22. Danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: i lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), gli studenti, i borsisti, gli allievi, i tirocinanti, gli stagisti, ecc.. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati alla lettera B dell'art. 31) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.
23. Premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T./R.C.O. si estendono ai seguenti soggetti:
 - ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
 - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale);Tali soggetti sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro



sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Cod. Civ. e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e all'INAIL ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ..

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale di tali soggetti per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 27 lettera B) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

24. Danni derivanti dall'erogazione di gas metano e dalla gestione dei relativi impianti, anche se affidati a terzi;
25. Dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico;
26. La responsabilità per tutte le attività istituzionali di contenuto socioassistenziale svolte a favore di adulti, anziani o minori anche se non autosufficienti o portatori di handicap fisico o mentale, nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in virtù di Leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto. L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante dall'affidamento dei minori presso le famiglie, compresa la responsabilità personale ricadenti sulle famiglie nei confronti degli affidati e/o viceversa, nonché i danni che i minori affidati possono arrecare a terzi.
27. Dalla gestione di scuole, di ogni ordine e grado e corsi in genere, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.

Art. 33 – Delimitazione di garanzia

In caso di danni:

1. provocati a terzi conseguenti da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, se provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture: la garanzia è prestata con l'applicazione di sottolimiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato;
2. a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute: la garanzia è prestata con l'applicazione di sottolimiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
3. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza: la garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato;
4. dovuti a assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sotto murature o altre tecniche sostitutive: la garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato;



5. a condutture e impianti sotterranei in genere: la garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato;
6. cagionati alle cose in consegna custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 4; la garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato;
7. dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi fognature, relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua e rigurgito di fogna conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture. La garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato;
8. dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi fognature, relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua e rigurgito di fogna NON conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture. La garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato
9. Per danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. la garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato.
10. Dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti. La garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato.
11. Cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato.
12. derivanti dalla responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C., con l'esclusione dei danni da incendio: la garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da scheda 4 del presente capitolato.
13. da gestione di strutture farmaceutiche, servizi medici ed infermieristici, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario; la garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato; (non operante)
14. Per danni causati da scavi, posa e reintegro di opere di installazione in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall' Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'Appaltatore. La garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato;
15. Attività di rimozione veicoli in divieto di sosta o di rimozione attuata per ragioni di sicurezza della viabilità o, in ogni caso, di pubblico interesse: l'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi a seguito di caduta o sganciamento dei veicoli rimossi:
 - durante le operazioni di carico e scarico degli stessi;



- nel traino e/o trasporto dei suddetti veicoli fino all'area di sosta o deposito dei medesimi.

L'estensione è prestata per il complesso delle suindicate operazioni ferma restando l'esclusione dei danni rientranti nella disciplina del D. Lgs. 7/09/2005 n. 209 e ss.mm.ii. e comprende i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Nel caso in cui il servizio sia stato appaltato a terzi, l'anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell'interesse dell'assicurato nella sua qualità di committente. Sono esclusi i danni alle cose che si possono trovare sui veicoli rimossi. La garanzia è prestata con l'applicazione di sotto limiti e franchigie come da Scheda 4 del presente capitolato.

16. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti e calamità naturali in genere.

Art. 34 – Persone considerate “Terzi”

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O.

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

Art. 35 – Responsabilità personale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modificazioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, illimitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al D. Lgs. di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e **gli** altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'Inail.

Art. 36 – Errato Trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivati da comportamento illecito continuativo. La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 per ogni sinistro.

Art. 37 – Massimali di polizza

Massimale R.C.T.: € 10.000.000,00 per sinistro, persona e cose

Massimale R.C.O.: € 10.000.000,00 per sinistro

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a € 10.000.000,00



Art. 38 – Conteggio del premio

Il premio anticipato in via provvisoria, convenuto in base ad elementi variabili, è così calcolato:

Società	Preventivo Retribuzioni	Tasso lordo %	Premio lordo annuo €
Comune di Montalcino	€ 1.500.000,00		

Art. 39– Pluralità di Assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 40 – Rinuncia alla Rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei confronti delle persone di cui l'Ente Contraente si avvale per lo svolgimento della propria attività nonché nei confronti:

- delle società e/o imprese che abbiamo con il Contraente/Assicurato rapporti diretti di controllo o di collegamento, o che siano a loro volta controllate, nonché del relativo personale;
- di Enti Locali od Enti in genere senza scopo di lucro e relativo personale, dei quali il Contraente, per l'esercizio delle proprie attività o competenze istituzionali, abbia in gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo locali, strutture, attrezzature, condutture, impianti od altri beni di proprietà degli stessi.

Art. 41 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

1. imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dal D. Lgs. n. 209 del 2005 e s.m.i. salvo quanto previsto dall'Art. 32;
2. alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005;
3. da furto; è tuttavia compresa la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato
4. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento tranne quanto previsto alla clausola di cui all'Art. 33 punto 2.
5. da detenzione od impiego di esplosivo salvo l'uso, limitatamente al rischio della committenza, di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasioni di ricorrenze o festeggiamenti. Sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente dell'Amministrazione (ad esempio componenti il corpo di Polizia Municipale)
6. da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;



7. derivanti dall'esercizio nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario o conduttore;
8. derivanti da campi elettromagnetici;
9. da asbestosi e comunque derivanti dalla estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto o cagionati dalla presenza, detenzione o impiego di amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente l'amianto in qualsiasi forma o natura;
10. direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
11. derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da definizioni), epidemie e/o pandemie.



SEZ.4) – SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO

Massimali, Scoperti e Franchigie		
Massimale RCT per ciascun sinistro e annualità:	€ 10.000.000,00	
Massimale RCO per ciascun sinistro e annualità:	€ 10.000.000,00	
In caso di sinistro che interessa contemporaneamente le due garanzie RCT ed RCO la massima esposizione non potrà essere superiore ad € 10.000.000,00		
Franchigia Frontale RCT	€ 1.500,00	
Franchigia Frontale RCO	€ 2.500,00	
Garanzia Prestata	Massimo Risarcimento per Sinistro e Anno	Scoperto e Franchigia per Sinistro
Danni a cose in consegna e custodia (Art. 34 punto 6)	€ 500.000,00	
Danni da incendio (Art. 33 punto 2)	€ 1.000.000,00	
Furto tramite ponteggi (Art. 41)	€ 200.000,00	
Danni a condutture e/o impianti sotterranei (Art. 33 punto 5)	€ 500.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.500,00
Danni da cedimento o franamento del terreno (Art. 33 punto 4)	€ 500.000,00	Scoperto 10% minimo € 2.500,00
Danni da scavo e reinterro (Art. 33 punto 14)	€ 250.000,00	
Carico e Scarico (Art. 34 punto 11)		Scoperto 10% minimo € 2.500,00
Danni alle cose trovantesi in ambito di esecuzione dei lavori (Art. 33 punto 9)	€ 250.000,00	€ 1.500,00
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori (Art. 33 punto 9)	€ 100.000,00	€ 1.500,00
Danni da bagnamento, spargimento di acqua e rigurgito fognature conseguenti a rotture accidentali (Art.33 punto 7)	€ 250.000,00	Scoperto 10% minimo € 2.500,00
Danni da bagnamento, spargimento di acqua e rigurgito fognature conseguenti non a rotture accidentali (Art.33 punto 8)	€ 100.000,00	Scoperto 10% minimo € 2.500,00
Interruzione/Sospensione attività (Art. 33 punto 3)	€ 500.000,00	Scoperto 10% minimo € 2.500,00
Danni a veicoli in parcheggio (Art. 33 punto 10)	€ 100.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.500,00
Danni da inquinamento accidentale (Art. 33 punto 1)	€ 1.500.000,00	Scoperto 10% minimo € 2.500,00



Danni da attività di rimozione veicoli (Art. 33 punto 15)	€ 100.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.500,00
Danni da alluvioni e allagamenti (Art. 33 punto 16)	€ 1.000.000,00	scoperto 20% minimo € 10.000,00
Gestione strutture farmaceutiche (Art. 33 punto 13) NON OPERANTE	€ 1.000.000,00	
Derivanti dalla responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C (Art. 33 punto 12)	€ 100.000,00	
Errato Trattamento dei dati personali (Art. 36)	€ 100.000,00	scoperto 10% minimo di € 2.500,00